

Le condizioni

1

I beneficiari

I datori privati, aventi diritto ai trattamenti di cassa integrazione in deroga e di assegno ordinario; i datori individuati tramite i codici Ateco 13, 14 e 15 (settore tessile) a cui spetta l'integrazione salariale ordinaria. Le sospensioni o riduzioni dell'attività devono essere riconducibili all'emergenza da Covid-19. Gli ammortizzatori previsti dal Dl 146/2021 sono concessi ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del provvedimento (22 ottobre).

2

La durata

L'istanza di cassa in deroga o assegno ordinario può essere presentata per una durata massima di 13 settimane. La Cigo per il tessile può essere richiesta al massimo per 9 settimane. Entrambe le misure si possono collocare nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. Le 13 settimane sono riconosciute ai datori ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di 28 settimane (Dl 41/2021).

3

L'istanza

Le domande dei nuovi trattamenti di integrazione salariale devono essere inviate all'Inps entro la fine del mese successivo a quello in cui è iniziato il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Dl 146/2021 (30 novembre 2021). In caso di pagamento diretto delle prestazioni dall'Inps, il datore deve inviare all'Istituto i dati necessari.

4

Il divieto di licenziamento

I datori di lavoro che utilizzano queste nuove tranches di ammortizzatori non potranno avviare le procedure di licenziamento collettivo (legge 223/1991), per la durata della fruizione. Per lo stesso periodo, agli stessi soggetti è vietato, indipendentemente dal numero dei dipendenti, di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (articolo 3 della legge 604/1966) così come restano anche sospese le procedure in corso previste dall'articolo 7 della stessa legge.